



STATUTO DELL'ASCOAGUI

Art. 1

E' costituita l'Associazione, ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 117/17, denominata ASCOAGUI "Associação da Comunidade, e Amigos da Guiné-Bissau em Itália" ONLUS. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione dell'Associazione con il presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore e comunque entro il termine di cui all'art. 104 D.lgs 117/17, l'Associazione sostituirà l'attuale acronimo ONLUS e il suo utilizzo con l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

E' un'associazione che nasce per volontà di chi crede nel ruolo della collaborazione, nei grandi valori della solidarietà, della sussidiarietà e della sostenibilità mettendo al centro delle proprie azioni la valorizzazione della persona in tutti i suoi aspetti, del capitale umano e di quello sociale. Ha quale scopo riunire tutti quanti sono immigrati ed amici della Guinea Bissau in Italia per il conseguimento delle finalità comuni. Ad essa possono partecipare tutti coloro guineani e non che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono i principi, lo spirito e gli ideali espressi nello statuto e nel regolamento interno.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1 del presente statuto. Dopo l'iscrizione dell'Associazione con il presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore e comunque entro il termine di cui all'art. 104 D.lgs 117/17, potrà esercitare anche altre attività purché esse siano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'incontro, di conoscenza, di dialogo fra gli associati e non e di progettualità di conoscenza e sostegno delle comunità guineane.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolgerà le seguenti attività (art. 5 D.lgs 117/17):

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In concreto lo svolgimento di queste attività di interesse generale si potranno esplicare nelle seguenti azioni:

- servire da ponte tra le istituzioni italiane e la comunità guineana;
- creare un fondo per sostenere i soci in difficoltà, soprattutto agli studenti nel corso del loro percorso scolastico;
- elaborare e realizzare i progetti che hanno ricadute rilevanti sul territorio italiano;
- essere il veicolo che appoggia e facilita l'integrazione della comunità guineana;
- promuovere la reciproca collaborazione con qualsiasi associazione che abbia obiettivi e valori affini ai nostri, compresi quelli della solidarietà umana nei più svariati settori;
- organizzare la comunità attraverso le esperienze e competenze "know how" che i guineani hanno maturato studiando e lavorando in Italia;
- organizzare eventi culturali tra cui: feste, proiezione di film, mostre fotografiche ecc. per far conoscere le tradizioni, la storia, la cultura e promuovere i prodotti tipici;
- organizzare corsi di Creolo e Portoghese per gli amici della Guinea-Bissau;
- promuovere momenti di riflessione tra cui convegni, seminari e dibattiti sulla situazione socio-economica, culturale e politica dell'Africa, e in particolare quella della Guinea-Bissau;
- organizzare eventi per creare momenti di convivenza e di amicizia tra i bambini;
- creare canali di scambio scientifico, socio-economico, professionale, culturale e promuovere la solidarietà tra Guinea Bissau e Italia;
- servire da tramite presso tutti gli enti interessati alla tematica dell'immigrazione e favorire il dialogo e l'incontro con la comunità italiana;
- promuovere momenti di raccolta di fondi per i progetti nonché di solidarietà fra gli associati per superare le difficoltà economiche, di inserimento in Italia e per aiutare chi intende rientrare definitivamente in Guinea Bissau;
- promuovere, valorizzare, elaborare, appoggiare e realizzare progetti nelle diverse aree in particolare quella sanitaria e quella dell'istruzione in Guinea Bissau;
- promuovere e divulgare la conoscenza della cultura e lingua italiana in Guinea-Bissau e vice-versa;
- promuovere e valorizzare le risorse umane in tutte le aree di conoscenza scientifica per un equo sviluppo della Guinea Bissau.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, fino al termine di cui all'art. 1 del presente statuto.

Dopo l'iscrizione dell'Associazione con il presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore e comunque entro il termine di cui all'art. 104 D.lgs 117/17, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/17, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale. E' compito del Consiglio direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione ha sede a Grezzana in Provincia di Verona, in Viale Del Lavoro, 11, C.A.P.: 37023. La variazione della sede non comporta modifica statutaria ma solo obbligo di comunicazione alle autorità competenti. Il Consiglio direttivo, con la propria delibera da approvarsi dall'assemblea dei soci, potrà stabilire eventuali sedi secondarie in altre località.

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e ammesse.

Dopo l'iscrizione dell'Associazione con il presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore e comunque entro il termine di cui all'art. 104 D.lgs 117/17, tutte le entrate dovranno essere solo quelle ammesse ai sensi del D.lgs 117/17 e comunque utilizzate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Possono essere realizzate attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico,

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondator

i, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Sono associati tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

Gli associati vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con delibera che viene comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta di adesione ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti interni o alle delibere assembleari o del consiglio direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in qualunque caso all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi nella sua attività di volontari.

Il volontario è una persona che, anche per il tramite dell'Associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7

Partecipano all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale e ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario la presenza di almeno due terzi degli associati. La votazione avverrà a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione definitiva degli associati, in seguito a delibera di esclusione del Consiglio Direttivo impugnata;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto dalla sua registrazione nel libro associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, vice Presidente e sette membri. Dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento interno per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente, dal vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata mediante lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 9

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti. Convoca e dirige i lavori del Consiglio Direttivo. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente nomina il Segretario che curerà la tenuta di tutti i verbali. In sua assenza o impedimento, il vice Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo. Da quando l'associazione sarà regolarmente iscritta nel RUNTS in qualità di ETS, il bilancio sarà regolarmente depositato nello stesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse, fino al termine di cui all'art. 1. A partire dal termine di cui all'art. 1, l'associazione avrà il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 11

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto fino al termine di cui all'art. 1 dello statuto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Da quanto l'associazione sarà regolarmente iscritte nel RUNTS in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 fino al termine di cui all'art. 1 e al D.lgs 117/17 successivamente a tale termine.

Adf 121 24/09/2023



Protocollo dell'Ente - Ufficio Territoriale di Verona
Atti Prot. n. 31 M. 113
L. 26490

P. IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Giuseppina Celemi

del testo del testo a celebrare
30 APR. 2024

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Marini